

STATUTA VALLIS DIVERII (1321)

VERSIONE IN LINGUA ITALIANA DEGLI STATUTI FATTA NEL 1697 DA IGNOTO AUTORE

Nel nome del Signore, così sia. L'anno della Natività del medesimo 1321, indizione quarta, il giorno quattordici gennaio, nella valle di Divedro, cioè nella sosta del comune di detta valle di Divedro, nel qual loco sogliono farsi e celebrarsi i consigli della Credenza:

Ivi convocato e congregato il Consiglio Generale e la Credenza di detta Valle ad alta voce et al suono della campana, conforme al solito, di comandamento delli uomini da bene di Guglielmo de Rosso, di Guido Bono di Durogna e dell'Aiollo della Valleggia consoli di detta valle di Divedro: nel qual Consiglio e Credenza vi erano li predetti consoli e gli infrascritti credenzieri e consiglieri, li quali rappresentano due parti di tutto il generale consiglio di detta valle di Divedro, dei quali consoli e credenzieri i nomi sono questi:

Prima: Prevenzalo di Drugogna, Giacomo Pingerollo, e Pietro Bono di Drugogna, Zanolo Trivello di Cattagna, Zanino della Torre, Giacobino di Drugogna, Zanino della Fontana, Giacomo di Broello, Anselmo di Bertonio, Guglielmo di Cattagna, Minollo Davrino di Salla, Giacomo detto Clerico di Gioria, Minollo di Marzo di Drugogna, Antonio Pingerollo, Giovanni Guidetto di Drugogna, Perino di Guglielmo da Cattagna, Ferino detto Viceno di Rigetulno, Ottino di Ardinazzo, Mollo de Ronchi, Giorgio de Rossi, Marino Reymondi di Bertonio, Uttino Auricio, Carenzio Viredembia, tutti, li suddetti, consoli e credenzieri e consiglieri di detta valle di Divedro, che hanno ogni podestà ed autorità di fare ed ordinare ogni altra cosa, come ha tutta l'università di detta valle di Divedro.

Perciò li predetti consoli insieme con detti credenzieri e consiglieri, unitamente e d'accordo, senza alcuna contrarietà fra loro, volendo provvedere all'utilità di detta valle, ad onor di Dio onnipotente, della B. V. Maria, e di san Giorgio martire e di tutta la Corte celeste, per rendere lo stato del comune di detta valle buono e pacifico, a nome della Comunità ed Università di detta valle di Divedro hanno provvisto ed ordinato, e determinato e compilato gli infrascritti Statuti, ed ordini come si contiene qui a basso.

1. - DELLA DIVISA DEL CONSIGLIO

In prima hanno deliberato ed ordinato che se nascesse qualche discordia fra li consoli e credenzieri e consiglieri che esercitano officio di detto comune e non si accordassero insieme, devono subito dividere tale credenza. Et a caso che la maggior parte della credenza sia in unione, tutte le altre divisioni e parole non valgano, nè abbiano vigore. E quello che contrafarà dia et paghi per qualunque persona di detto comune, per la pena e bando soldi cinque imperiali. E nulla di meno il detto statuto si osservi. Ed incontinenti li altri consoli e credenzieri e consiglieri siano obbligati e debbano esigere detta pena e bando avanti che partano dal consiglio.

2. - DI VENIRE ALLA CREDENZA.

Item hanno determinato et ordinato che quando li consoli, credenzieri e consiglieri avranno udita la campana della credenza, ovvero sarà pubblicato dal fante di detto comune, ovvero in qualche altro modo sapranno che si debba fare credenza, essi siano obbligati e debbano venire a credenza. E quello che contrafarà dia e paghi per qualsivoglia persona et volta soldi cinque imperiali per il console et il fante e doi soldi per qualsivoglia credenziero. La qual pena sia di detta credenza. Cioè quando si suonerà la campana piccola della credenza siano obbligati incontinenti ridursi insieme alla detta credenza nella sosta di detto comune. Gli altri avanti che si partano dal consiglio incontinenti siano obbligati ad esigere detta pena, e li credenzieri e consiglieri non partano dal consiglio senza li consoli.

3. - DI NON CONDURRE BESTIE FORASTIERE.

Item hanno ordinato e deliberato che non vi sia alcuna persona della valle di Divedro o di altro loco che da ora in avanti non possa, nè debba menare, nè tenere sopra il territorio di detta valle di Divedro, fra li confini di detta valle cioè, bovi, capre, vacche, pecore, nè alcune altre bestie di uomini e persone che habitano fuori delli confini di detta valle di Divedro e che non sostengano carichi con li uomini di detta valle di Divedro. E quello che contrafarà in qualcuna delle suddette cose, per tal pena e condanna, perda le dette bestie se le avrà tenute, le medesime bestie, fra li confini di detta valle di Divedro più di una notte. La terza parte della pena e bando sia della Corte di Mattarella, l'altra terza del comune di detta valle di Divedro e l'altra terza dell'accusatore. E qualsivoglia persona degna di fede possa accusare. Eccetto per quelle persone di detta valle di Divedro che non hanno bestie che siano sue. E quelli che abitano di continuo in detta valle di Divedro possono condurre vacche da latte due, anche sino al numero di dieci capre latifere e tenerle dalla festa di san Giovanni Battista sino alla festa di S. Michele per se medesime e per le lor famiglie, e non per darle ad altri, sotto la medesima pena.

4.- DI ANDAR ALLI ALPI.

Item hanno ordinato che qualunque persona di detta valle di Divedro sia obbligata e debba andare all' alpi e corti vecchi con tutte le bestie sterpe e da latte il giorno dopo la festa di S. Giovanni Battista e debba stare ivi alle casere sino alla festa di San Bartolomeo prossima a venire. E che non possano nè debbano fare alcune casate fuori degli alpi. E questo sotto pena e condanna per qualunque persona, volta e giorno e notte di soldi cinque imperiali. La quale pena sia di detto comune. E allora possano, se saranno della medesima volontà tutte le persone di detta valle, discendere dalli alpi in Logneno, in Nembro, in Mogaro e nel Colterio, come è antica consuetudine. E se vi sarà alcuna persona che facesse inibizione sopra le medesime terre, ovvero a basso, cioè che non discendano di coerenza in coerenza e che non darà ad alcuna persona di detta valle di Divedro abitacolo ovvero il pascolo, dia e paghi per qualunque volta al comune predetto per pena e condanna soldi cinque imperiali, e qualunque fede degno possa accusare.

5.- DEL MODO DI ANDARE E DISCENDERE NELLI ALPI E MONTI.

Item hanno ordinato che tutte le persone di detta valle di Divedro siano obligate e debbano ascendere e discendere per tutta la valle di Divedro in piano, monti e alpi, conforme sarà ordinato e pubblicato dalli credenzieri di detta valle, sotto la pena che sarà ordinata e comandata, la quale sia del comune.

6. - DI NON MANDAR LE BESTIE NEI MONTI TENSATI.

Item hanno ordinato che li bovi e cavalli e vitelli, che non sono sufficienti a tener per bovi, non possano pascolare nel monte di Nembro, nè in altri monti tensati da una notte in sù, da S. Giovanni Battista sino a S. Bartolomeo allora prossimo a venire di qualsivoglia anno. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando a detto comune per qualunque bestia, volta, giorno o notte soldi cinque imperiali.

7. - DI NON DAR DANNO.

Item hanno ordinato che qualunque persona che faccia qualche danno, ovvero guasto, in qualche loco tensato, ad alcuna persona della valle di Divedro sia obligato a pagare a detto comune per pena e bando per qualsivoglia persona e volta soldi cinque imperiali e alla restituzione del danno patito. E qualsivoglia degno di fede possa accusare.

8. - DEL DANNO DATO CON LE BESTIE.

Item hanno ordinato che se qualche cavallo darà qualche danno ad alcuno della valle di Divedro, che quello del quale sarà il cavallo paghi per pena e bando soldi doi imperiali a detto comune della Valle di Divedro, se sarà di giorno, se sarà di notte soldi cinque imperiali. E se

sarà stato un bue, ovvero una bestia bovina, per qualsivoglia volta, se sarà di giorno dodeci soldi imperiali, se sarà di notte duoi. E in ogni caso si restituisca il danno.

9. - DEL MODO DI INCANTAR I PEGNI.

Item hanno ordinato che i consoli di detta valle di Divedro possano incantare e vendere tutti e qualsivoglia pegni da pignorarsi, quindici giorni dopo fatta la pignorazione per causa delle composture e ordini di detto comune, e per qualsivoglia altra causa.

10. - DI NON FARE GRAZIE E SERVIZI.

Item hanno ordinato che alcuno dei consoli e credenzieri non possa nè debba addimandare alcuna grazia o servizio da detto comune per amore di alcuna persona, se non per sè medesima. Nè fare repressione ad alcuno mentre sarà presente e dal consiglio di tutti li consoli o credenzieri insieme, nè anche da quelli che sostengono officio di credenziere dire alcuna parola ingiuriosa uno all'altro. Nè far convocare il consiglio per amor di qualsivoglia persona che volesse addimandare grazia a detto comune, e che non si possa dare o fare grazia ad alcuna persona senza il consiglio o la volontà di detto comune della valle di Divedro, e, fatta, tal grazia non vaglia in pregiudizio di detto comune. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona e volta a detto comune. E nella medesima pena sia incorso il fante di detto comune, la qual pena si riscuota avànti si partano dal consiglio sudetto li consoli e credenzieri.

11. - DI NON DAR LICENZA A FORASTIERI.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona che possa condurre o far condurre alcun legname, nè dar licenza ad alcuna persona forastiera di raccogliere legname fra li confini di detta valle. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando, per qualsivoglia volta e pianta, soldi cinque imperiali.

12. - DI OBBEDIRE ALLI CONSOLI.

Item hanno ordinato che ogni persona di detta valle sia obbligata e debba seguitar i consoli di detta valle e le insegne di guerra di detto comune quando udiranno la campana d'arme, ovvero che sarà pubblicato dal fante di detto comune che si convchi all'arma per qualsivoglia causa. E ciascun console di detta valle possa fare precetti a ciascuna persona di detta valle di Divedro sino a soldi cinque imperiali contro di quelli che eserciscono officio di detto comune. E qualsivoglia persona sia obbligata e debba giurare sopra il vangelo, corporalmente toccando le scritture, nelle mani di detti consoli di detto comune, in tutte le cause e questioni opportune e necessarie di detto comune per sostenere l'officio di detto comune. E quello che contrafarà dia e paghi per pena e bando soldi cinque imperiali a detto comune per qualsivoglia persona e qualsivoglia volta.

13. - DI NON RUSCARE ALCUN BOSCO.

Item hanno ordinato che non vi sia alcuna persona, di qualunque loco sia, che possa nè debba ruscare alcun bosco di prescia ovvero di larice in tutta la valle Divedro, fuorchè in Oviggo. Nè raccogliere alcun legname verde nella montagna dirupata senza licenza della credenza. Salvo che si possano raccogliere legnami alla Valle dalli uomini di detta valle solamente. E quello che contrafarà dia e paghi a detto comune per pena e bando soldi cinque imperiali per qualsivoglia persona. E qualsivoglia degno di fede possa accusare. E nella medesima pena siano incorsi quelli che portano tal rusca, fuorchè in Oviggo, come sopra.

14. - DI NON DAR DANNO NELLI GAGGII.

Item hanno ordinato che niuna persona, di qualunque loco sia, possa condurre alcun legname dal Gaggio, dal monte di Gorta, dalla valle di Gooi in fuori, e nel territorio di Brogio di detta valle in dentro fra le coerenze: cioè dall'Oro della Valcrosa in fora, dal Croppo Bello in